

FEDERAZIONE ITALIANA VELA

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

TITOLO I - GENERALITÀ

Art. 1 - Principi informatori della Giustizia Federale

1 - La Giustizia Federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio Federale e approvato dal CONI. Il Regolamento di Giustizia si conforma ai Principi di Giustizia emanati dalla Giunta Nazionale CONI, ai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, al Codice della Giustizia Sportiva, ai principi contenuti nello Statuto.

2 - Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

3 - Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

4 - La decisione del giudice è motivata e pubblica.

5 - Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

6 - Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

7 - Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. I componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 9. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione Federale di Garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

8 - La Procura federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.

9 - Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Organo di Giustizia o dell'ufficio del procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la Federazione,

ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.

10 - Gli incarichi presso gli Organi di Giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.

11 - La Procura generale dello Sport istituita presso il Coni coopera con le Procure federali al raggiungimento della finalità di cui al comma 8.

12 - La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà curare la trasmissione di tutte le notizie, gli atti, i documenti e le decisioni ai competenti organi del CONI, secondo le disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva e dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport.

Art. 2 - Responsabilità dei Tesserati e degli Affiliati

1. La responsabilità disciplinare è personale e si fonda sulla condotta colposa o dolosa dell'agente tesserato.

2. Gli Affiliati rispondono oggettivamente dell'operato sia di chi li rappresenta, sia dei propri Tecnici e Accompagnatori, quando questi soggetti agiscano nella detta qualifica.

3. Gli Affiliati sono altresì oggettivamente responsabili degli illeciti commessi da persone esterne a vantaggio dello stesso Affiliato, salvo che questo non provi la sua estraneità al fatto.

4. L'ignoranza o l'errata interpretazione dello Statuto, dei Regolamenti, delle Normative e di tutte le altre disposizioni emanate dal CONI e dagli Organi Federali non possono essere invocate e non escludono la responsabilità disciplinare.

5. I comunicati ufficiali federali si presumono conosciuti dalla data della loro pubblicazione sul Sito Federale.

Art. 3 - Obbligo di segnalazione e collaborazione

1. I Tesserati, che abbiano conoscenza di fatti illeciti o di frodi sportive, compiuti o tentati da parte di Affiliati o Tesserati, hanno l'obbligo di segnalazione al Procuratore Federale.

2. Gli Affiliati e i Tesserati sono tenuti a collaborare con la Commissione Federale di Garanzia, con i componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale e con gli Organi di Giustizia, assolvendo le richieste degli stessi.

TITOLO II - NORME GENERALI SUL PROCESSO SPORTIVO

CAPO I - ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 4 - Organi di Giustizia

1. Gli Organi di Giustizia sono:
 - il Giudice Sportivo Nazionale
 - il Tribunale Federale
 - la Corte Federale di Appello, in funzione propria e in funzione di Corte Sportiva di Appello.
2. È attribuita agli organi di giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:
 - a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
 - b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
3. Gli organi di giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.

Art. 5 - Divieto di scommesse

1. È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della FIV.
2. Chiunque viola tale divieto è punito con la sanzione della sospensione da dodici e ventiquattro mesi.

Art. 6 - Punibilità

1. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si siano resi responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

Art. 7 - Commissione federale di garanzia

1. La Commissione federale di garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli

stessi e i membri del Consiglio federale - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione federale di garanzia presso più di un'altra Federazione.

2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - a) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello;
 - b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
 - c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 7 e 9 dell'art.1, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
 - d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

CAPO II - ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Art. 8 - Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia

1. Spetta ai tesserati e agli affiliati il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
3. Le parti possono stare in giudizio con il ministero di un difensore.

Art. 9 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

1. Il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia è pari a Euro 200,00 (duecento/00) per ogni giudizio.
2. Il contributo è dovuto dal ricorrente o dal reclamante, nonché da chiunque formuli

istanze, esposti, denunce o altro atto con il quale si chiedi l'intervento del Procuratore Federale per un fatto che si assume disciplinarmente rilevante con specifica attribuzione.

3. Il versamento del contributo deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l'indicazione delle parti.
4. Il versamento di cui al comma precedente deve essere effettuato non oltre l'invio o il deposito dell'istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico.
5. Il contributo è ripetibile in caso di accoglimento della domanda.

Art. 10 - Ufficio del gratuito patrocinio

1. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale, coloro i quali non possono sostenere i costi di assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'apposito Ufficio istituito presso il CONI, con le modalità di cui all'art. 4 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia.

Art. 11 - Poteri degli organi di giustizia

1. Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'art. 2 *comma 2* del Codice della Giustizia Sportiva.
2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
5. Gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.

Art. 12 - Condanna alle spese per lite temeraria

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle

- spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro.
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al procuratore federale.

Art. 13 - Comunicazioni

1. Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. La Federazione prevede che, all'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, l'istante comunichi l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
4. Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla *home page*. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista. Le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il Coni sono sempre pubblicate nel sito internet del Coni.

Art. 14 - Segreteria degli organi di giustizia presso la Federazione

1. Gli organi di giustizia sono coadiuvati da un segretario individuato dalla Federazione.
2. Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
3. Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice e i regolamenti federali gli attribuiscono.

Art. 15 - Esecutività dei provvedimenti

1. I provvedimenti degli Organi di Giustizia sono provvisoriamente esecutivi e i Tesserati e gli Affiliati sono tenuti a darne pronta esecuzione incorrendo, in mancanza, nelle sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 16 - Ricusazione e astensione di componente di Organo di Giustizia

1. Il singolo componente dell'Organo Giudicante può essere ricusato:
 - a) se ha interesse personale nel procedimento disciplinare;
 - b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della funzione giudicante;
 - c) se vi è inimicizia grave tra lui e l'incolpato;
 - d) se egli stesso o il coniuge sono parenti o affini sino al terzo grado di una delle parti o del suo difensore nella questione sottoposta alla sua cognizione;
 - e) se alcuno dei prossimi congiunti del Giudice o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
 - f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata la sentenza ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione.
 - g) se un parente prossimo o del coniuge svolge o abbia svolto funzioni di componente dell'Ufficio del Procuratore Federale.
2. La dichiarazione di ricusazione deve enunciare i motivi ed indicarne le prove; è fatta con atto sottoscritto e presentato, insieme ai connessi documenti, all'Organo di Giustizia competente.
3. Deve essere proposta, a pena di inammissibilità, non oltre il giorno prima di quello fissato per l'udienza.
4. Sulla ricusazione del Giudice Sportivo decide la Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello; su quella di componente del Tribunale Federale decide la Corte Federale di Appello; su quella di componente della Corte Federale di Appello, tanto in funzione propria quanto in funzione di Corte Sportiva di Appello, decide la medesima Corte Federale di Appello con collegio del quale non può far parte il giudice ricusato.
5. Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricusazione deve essere pronunciato entro quindici giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di ricusazione, sentito il componente dell'Organo di Giustizia ricusato.
6. Ciascun componente degli Organi di Giustizia è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma precedente. Ha inoltre l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. La dichiarazione di ricusazione si considera non proposta quando il Giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi.
7. L'Organo di Giustizia che conosce dell'istanza di ricusazione può disporre che il Giudice ricusato sospenda temporaneamente ogni attività processuale o si limiti al compimento di atti urgenti.
8. Il provvedimento, pronunciato dopo aver ascoltato il giudice ricusato e assunte se opportuno le prove offerte, non è impugnabile e in caso di accoglimento del ricorso, dovrà indicare il nominativo del giudice supplente, che deve sostituire quello

ricusato e dichiarare se e in quale parte gli atti compiuti dal Giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.

9. Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

CAPO IV - GIUDICI SPORTIVI

SEZIONE I - NOMINA E COMPETENZA

Art. 17 - Istituzione

1. Presso ogni Federazione sono istituiti i Giudici sportivi.
2. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo nazionale e Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.

Art. 18 - Competenza dei Giudici sportivi

1. Il Giudice sportivo nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - a) b) la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
 - c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
2. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

Art. 19 - Articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale

1. Il Giudice sportivo nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni.

Art. 20 - Nomina del Giudice sportivo nazionale

1. Il Giudice sportivo nazionale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, e previa valutazione di idoneità da parte della Commissione federale di garanzia, tra i soggetti che, in possesso di specifica competenza nell'ambito

dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - notai;
 - avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
 - iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo;
 - soggetti che abbiano ricoperto la funzione di Ufficiale di Regata presso la Federazione per almeno dieci anni consecutivi.
2. Dura in carica quattro anni e il suo mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
 3. Ferma restando la facoltà del Consiglio federale di determinare il numero dei giudici sportivi in ragione delle specifiche esigenze della singola disciplina sportiva, il Giudice sportivo nazionale è composto da due componenti.
 4. Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione.
 5. Il Giudice sportivo nazionale giudica in composizione monocratica. Avverso le sue decisioni è ammesso reclamo alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.

Art. 21 - Nomina nella Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello e composizione della stessa

1. Presso la Federazione è istituita la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.
2. I componenti della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte federale di appello.
3. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
4. Avverso le decisioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni.

SEZIONE II - PROCEDIMENTI

Art. 22 - Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale

1. I procedimenti innanzi al Giudice sportivo sono instaurati:
 - a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
 - b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 23 - Istanza degli interessati

1. L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro tre giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
2. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

Art. 24 - Fissazione della data di decisione

1. Il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine di dieci giorni, salvo il rinvio previsto dall'Art. 26 comma 2.
2. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Art. 25 - Disciplina del contraddittorio con gli interessati

1. I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

Art. 26 - Pronuncia del Giudice sportivo nazionale

1. Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza.
2. Il Giudice sportivo anche mediante audizioni assume le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 27 - Giudizio innanzi alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello

1. Le pronunce del Giudice sportivo nazionale possono essere impugnate con reclamo alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.
2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di

appello entro un termine perentorio di cinque giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.

3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma, In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
4. Il Presidente della Corte fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
6. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
7. Innanzi alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
8. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.
9. La decisione della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, adottata entro il termine di giorni dieci, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

CAPO V - GIUDICI FEDERALI

SEZIONE I - NOMINA E COMPETENZA

Art. 28 - Istituzione

1. Presso ogni Federazione sono istituiti i Giudici federali.
2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

Art. 29 - Competenza dei Giudici federali

1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per

- l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo.
2. La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricasazione dei componenti del medesimo Tribunale.

Art. 30 - Nomina dei Giudici federali e composizione degli stessi

1. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
3. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Ferma restando la facoltà del Consiglio federale di determinarne il numero in ragione delle specifiche esigenze della propria disciplina sportiva, nonché indicare, altresì, colui che svolge le funzioni di presidente, il Tribunale Federale e la Corte federale di appello si compongono ciascuno di sei componenti.
4. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

SEZIONE II - PROCEDIMENTI

Art. 31 - Avvio del procedimento

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:
 - a) con atto di deferimento del procuratore federale;
 - b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 32 - Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale Federale gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Art. 33 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato e alla Procura federale la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Art. 34 - Ricorso della parte interessata

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale.
2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.
3. Il ricorso contiene:

- a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
- b) l'esposizione dei fatti;
- c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
- d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
- e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
- f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

Art. 35 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
2. Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti.
3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
5. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del Coni, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del Coni.
6. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 34, comma 2 e 3. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

Art. 36 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Art. 37 - Misure cautelari

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.
2. Il Procuratore Federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussiste il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificatamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 42, comma 1, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.
3. Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto di farsi assistere da un difensore, non oltre tre giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte di appello federale entro sette giorni. Al reclamo si applica l'art. 41 in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.
4. Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.

Art. 38 - Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

Art. 39 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale federale

1. L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale.
5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
6. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.
7. La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 40 - Assunzione delle prove

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti

potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.

4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Art. 41 - Giudizio innanzi alla Corte federale di appello

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.
6. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 39 e 40.
7. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di garanzia dello

- sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
8. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile. Il Collegio può condannare il tesserato che abbia proposto reclamo al pagamento di una pena pecuniaria non superiore al doppio della cauzione per le spese se il reclamo è inammissibile o manifestamente infondato.
 9. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.
 10. La decisione della Corte federale di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 42 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare fatto salvo quanto previsto dall'art. 37, comma 2.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il corso dei termini è sospeso:
 - a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
 - b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
 - c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;
 - d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
 - e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di

- garanzia dello sport.
8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli organi di giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

Art. 43 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verificaione.
6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

CAPO VI - UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

SEZIONE I - NOMINA E FUNZIONI

Art. 44 - Composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale

1. Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia

della Federazione.

2. L'Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore federale, un Procuratore Aggiunto e di due Sostituti Procuratori.
3. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
4. Il Procuratore Aggiunto è nominato dal Consiglio federale, previo parere del Procuratore federale e scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
5. I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Procuratore federale e scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
6. Il Procuratore federale, il Procuratore Aggiunto e i Sostituti Procuratori durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.
7. I Sostituti Procuratori ed il Procuratore Aggiunto coadiuvano il Procuratore federale. Il Procuratore Aggiunto sostituisce il Procuratore Federale in caso di impedimento e può essere preposto alla cura di specifici settori.
8. Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

Art. 45 - Nomina e attribuzioni dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e Procuratore Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate all'art. 30 comma 2, nonché in quelle degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine e dei dirigenti generali della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituti Procuratori coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate all'art. 30 comma 2, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo e dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.
3. I componenti dell'Ufficio del Procuratore federale svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.
4. Le attribuzioni del Procuratore federale, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli Organi di Giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal presente Regolamento di Giustizia federale.

Art. 46 - Attribuzioni del Procuratore federale

1. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
2. La Federazione assicura l'indipendenza dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale e garantisce che le rispettive attribuzioni siano svolte nel rispetto, tra l'altro, di quanto previsto al comma 3 dell'articolo precedente.

SEZIONE II - AZIONE DISCIPLINARE

Art. 47 - Azione del procuratore federale

1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della Federazione, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.
2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è infondata ovvero quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 50.
3. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che lo giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria, ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si

desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Art. 48 - Prescrizione dell'azione

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
3. Fermo quanto previsto al precedente art. 47, comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro:
 - a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
 - d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Art. 49 - Astensione

1. Il Procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore generale dello sport.

Art. 50 - Svolgimento delle indagini

1. Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
2. A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro

- deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall' art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva e dalle disposizione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura generale dello sport, in quanto compatibili.
3. La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
 4. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'art. 47, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.
 5. Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità, nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.

Art. 51 - Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva o per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

SEZIONE III - RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

Art. 52 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria

1. Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.
2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
3. Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.
4. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al Codice della Giustizia Sportiva del CONI. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.

Art. 53 - Rapporti con la Procura Antidoping del Coni

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del Coni nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.
2. Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del Coni, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

Art. 54 - Rapporti con la Procura Generale dello Sport

1. Il Procuratore Federale coopera, in spirito di leale collaborazione, con la Procura Generale dello Sport al fine di assicurare la completezza e tempestività delle indagini; a tal fine, la Procura Generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli Tesserati e Affiliati, può invitare il capo della Procura Federale secondo le modalità stabilite nel Regolamento di cui all'art. 12 ter dello Statuto del CONI, ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all'iscrizione nel registro generale dei procedimenti in corso, di cui all'art. 53, comma 1 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI. Qualora il medesimo fatto sia oggetto di indagine da parte dell'Ufficio del Procuratore Federale di più di una Federazione, la Procura Generale dello Sport assicura il coordinamento tra gli Uffici.
2. La Procura Generale dello Sport adotta linee guida per prevenire impedimenti o difficoltà nell'attività di indagine e può convocare il Procuratore Federale al fine di

- rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti.
3. Resta fermo il potere di disporre l'avocazione nei termini e con le modalità previste e disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dallo Statuto del CONI.
 4. In ogni caso, il Procuratore Federale è tenuto al rispetto di quanto previsto nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport per quanto di propria competenza, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 9, 10, 11 e 12 del predetto Regolamento.

TITOLO III - REVISIONE E REVOCAZIONE

Art. 55 – Revisione e revocazione

1. Contro le decisioni della Corte di appello federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
2. Le altre decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione è di giorni quindici e decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte federale di appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

TITOLO IV - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT E ARBITRATO FEDERALE

Art. 56 - Sistema di Giustizia Sportiva e Collegio di Garanzia dello Sport

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.

2. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
3. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport.

Art. 57 - Collegio Arbitrale

1. L'Affiliato e il Tesserato che intende avviare la procedura arbitrale prevista dallo Statuto FIV per regolare esclusivamente controversie su rapporti meramente patrimoniali deve darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. alla controparte e alla Segreteria degli Organi di Giustizia della Federazione.
La comunicazione deve precisare l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono affidare al Collegio Arbitrale e deve contenere l'indicazione delle generalità dell'Arbitro prescelto (che deve contestualmente dichiarare di accettare l'incarico) con l'invito all'altra parte a procedere alla designazione del proprio Arbitro entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa e deve contenere l'elezione del domicilio ai fini di eventuali comunicazioni.
2. La controparte nell'atto di designazione del proprio arbitro, che deve essere parimenti comunicato a mezzo raccomandata A.R. alla parte proponente (con accettazione contestuale dell'Arbitro designato) e alla Segreteria Federale degli Organi di Giustizia, può integrare l'oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni.
Qualora gli Arbitri così nominati non si accordino, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di cui al precedente comma, circa la nomina del Presidente del Collegio, esso verrà nominato dalla Corte Federale di Appello.
Le funzioni di Segretario del Collegio saranno espletate da uno degli Arbitri su incarico del Presidente.
3. I componenti del Collegio Arbitrale debbono essere scelti tra persone esenti sia da provvedimenti di carattere disciplinare da parte degli Organi di Giustizia della Federazione, sia da provvedimento cautelare da parte degli stessi.
La parte può farsi assistere da un legale o persona di fiducia, munita di delega.
I Presidenti ed i membri dei Collegi Arbitrali, nominati ai sensi del comma precedente, sono scelti tra persone di provata esperienza, capacità, competenza e probità.
I membri degli Organi di Giustizia non possono far parte di Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della FIV.
4. Il Collegio dovrà decidere la controversia compiendo tutti gli atti di istruzione necessari e dovrà emettere il lodo entro novanta giorni dalla data di nomina del Presidente del Collegio.
I poteri ordinatori e istruttori spettano al Presidente del Collegio, che provvede

altresì alle convocazioni del Collegio stesso e delle parti, senza obbligo di specifiche formalità.

Il Collegio Arbitrale non potrà fondare le proprie decisioni su atti o comportamenti che siano in contrasto con le norme federali.

Il Presidente del Collegio Arbitrale fissa la data, il luogo e l'ora della riunione di comparizione dandone comunicazione agli arbitri, alle parti e ai loro difensori, se nominati, a mezzo lettera raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo, almeno cinque giorni prima della riunione.

Il lodo è deliberato a semplice maggioranza.

Il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti; è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

La motivazione deve essere depositata a cura del Presidente presso la Segreteria degli Organi di Giustizia della Federazione nei dieci giorni successivi.

Nel caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni di uno o più componenti il Collegio, la sostituzione avverrà con le stesse modalità della nomina entro trenta giorni dalla indisponibilità dell'Arbitro e ciò non comporterà il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.

Le dimissioni pronunciate successivamente all'assunzione del dispositivo non esplicano alcuna efficacia sulla decisione stessa.

L'incarico di membro del Collegio Arbitrale si intende conferito a titolo oneroso e le relative spese sono a carico della parte soccombente.

Il rimborso delle spese per l'eventuale legale o rappresentante della parte debbono essere richieste e quantificate in sede di conclusioni e poste nel dispositivo del lodo a carico della parte soccombente nella misura che verrà stabilita dal Collegio Arbitrale.

5. Il Collegio Arbitrale dispone l'esecuzione del lodo mediante comunicazione alle parti effettuata in maniera tempestiva dalla Segreteria degli Organi di Giustizia a mezzo raccomandata A.R. alle parti stesse.

La parte soccombente è tenuta ad adempiere le disposizioni emesse a suo carico, nel termine stabilito dal lodo o, in mancanza, nei trenta giorni successivi alla data di comunicazione del lodo.

In caso di inadempimento di una delle parti, l'altra potrà chiedere l'intervento dell'Ufficio del Procuratore Federale, il quale, verificata la legittimità delle richieste, chiederà l'avvio del procedimento disciplinare a carico della parte inadempiente.

L'ingiustificata mancata esecuzione è considerata agli effetti disciplinari come violazione del principio di lealtà e correttezza.

Il lodo non può essere eseguito ai sensi dell'art. 825 del Codice di Procedura Civile. Per quanto non previsto si applicano gli artt. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile.

TITOLO V - INFRAZIONI E SANZIONI

Art. 58 - Gravità dell'illecito

1. La gravità delle infrazioni disciplinari, nonché l'entità e il tipo delle conseguenti sanzioni sono determinate dagli Organi Giudicanti, nei limiti fissati dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 59 - Inosservanza del vincolo di giustizia

1. Gli Affiliati e i Tesserati che violino il vincolo di giustizia previsto dallo Statuto Federale sono soggetti alle sanzioni ivi definite.

Art. 80 - Rifiuto di presentazione personale e di atti

1. Il Tesserato che, benché formalmente convocato, non si presenti senza giustificato motivo dinanzi a un Organo di Giustizia, ovvero renda dichiarazioni mendaci allo stesso o rifiuti di far pervenire ad esso atti di cui sia richiesto, commette illecito disciplinare ed è passibile di sanzione disciplinare.

Art. 61 - Illecito disciplinare

1. Rispondono di illecito disciplinare gli Affiliati e i Tesserati che tengono, o consentono che altri nel loro interesse tengano, condotta non conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale.
2. Il Tesserato che pubblicamente, con parole, scritti od azioni, lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione o degli Organi Federali commette illecito disciplinare.

Art. 62 - Illecito sportivo

1. Commette illecito sportivo chiunque compie, o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio in classifica.
2. L'Affiliato è ritenuto responsabile degli atti di illecito sportivo commessi a suo vantaggio dai propri Tesserati.
3. L'Affiliato è ritenuto responsabile degli atti di illecito sportivo commessi a suo vantaggio da persone ad esso esterne, salvo che provi la sua estraneità al fatto.

Art. 63 - Frode sportiva

1. Costituisce frode sportiva la fattispecie di cui all'art. 1 della Legge 13 dicembre 1989

- n. 401.
2. Commette altresì frode sportiva chi tende ad eludere, mediante falsa attestazione o documentazione, norme:
 - a. per la partecipazione all'attività agonistica federale,
 - b. per il tesseramento degli atleti circa l'età, la cittadinanza o altra condizione personale,
 - c. per la partecipazione a gare di atleti non tesserati,
 - d. relative alla stazza delle imbarcazioni o all'affiliazione degli Affiliati, ovvero ai requisiti per la partecipazione alle Assemblee Federali o per l'assunzione di incarichi federali.

Art. 64 - Tentativo

1. Gli Affiliati e i Tesserati che compiano atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni sono puniti, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione diminuita da un terzo a due terzi rispetto a quella che sarebbe inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o se l'evento si fosse verificato.
2. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione soggiace alla sanzione per gli atti fino ad allora compiuti, qualora costituiscano una infrazione disciplinare diversa; se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla sanzione per l'infrazione disciplinare tentata diminuita da un terzo alla metà.

Art. 65 - Doping

1. Il doping costituisce frode sportiva.
2. Le Norme Sportive Antidoping individuano le sostanze e i metodi considerati doping, nonché le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli, e stabiliscono le sanzioni disciplinari applicabili.

Art. 66 - Sanzioni

1. Le sanzioni che possono venire inflitte dagli Organi di Giustizia sono:
 - ammonizione;
 - deplorazione;
 - sanzione pecuniaria;
 - sospensione;
 - revoca dell'affiliazione;
 - radiazione.
2. Gli organi giudicanti possono adottare sanzioni alternative o integrative (impegni) in relazione alle attività svolte dal tesserato sanzionato (atleta, dirigente, udr, organizzatore etc.).
3. La sanzione della sospensione superiore a mesi dodici anche per cumulo nel quinquennio, nonché la sanzione della radiazione vengono comunicate a cura della

segreteria federale alla Federazione Internazionale (oggi World Sailing) per gli opportuni provvedimenti.

4. A carico dei Dirigenti Federali, degli Ufficiali di Regata e dei Tecnici possono inoltre venire inflitte le sanzioni accessorie indicate nei successivi artt. 74, 75 e 76.

Art. 67 - Criteri per la determinazione delle sanzioni

1. L'organo competente, nel determinare la specie, la misura e l'eventuale cumulo delle sanzioni da irrogare nel caso concreto, tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso e in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento illecito o fraudolento.
2. Tiene altresì conto dei motivi dell'infrazione, della condotta tenuta nel passato, nonché di quella antecedente e susseguente all'infrazione.
3. La qualifica di Dirigente Federale, di Ufficiale di Regata e di Tecnico deve essere sempre valutata come circostanza aggravante.
4. Quando viene accertato che il risultato conseguito in regata è stato ottenuto con la commissione di una frode o di un illecito sportivo, l'organo giudicante, oltre alle sanzioni previste per ogni singola infrazione disciplinare, può irrogare sanzioni riferibili allo svolgimento dell'attività agonistica, quali:
 - a) non attribuzione di punteggi utili al Tesserato per classifiche o graduatorie come Ranking List e similari;
 - b) non assegnazione o revoca di un titolo sportivo;
 - c) restituzione o non corresponsione dei premi, dei contributi e/o rimborsi spese comunque previsti e connessi alla partecipazione all'attività agonistica stessa.

Art. 68 - Circostanze aggravanti

1. Aggravano l'infrazione le seguenti circostanze:
 - a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
 - b) aver danneggiato persone o cose;
 - c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all'Organizzazione;
 - d) aver agito per abietti o futili motivi;
 - e) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
 - f) aver commesso il fatto a mezzo stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'Autorità degli Organi Federali o di qualsiasi altro Tesserato;
 - g) aver cagionato danni patrimoniali di rilevante entità;
 - h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
 - i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
 - l) aver commesso l'illecito per eseguire od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri vantaggi.

2. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.
3. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'Organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
1. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione le circostanze che aggravano la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 69 - Circostanze attenuanti

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a) aver agito in seguito a provocazione;
 - b) essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione;
 - c) l'aver il fatto doloso della persona offesa concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole;
 - d) l'aver prima del giudizio, riparato interamente il danno.Possono prendersi in considerazione circostanze diverse da quelle sopra elencate, qualora il Giudice le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.
2. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.
3. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'Organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
4. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione le circostanze che diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 70 - Valutazione delle circostanze

1. L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti e attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
2. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti.
3. Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Art. 71 - Recidiva

1. La recidiva comporta l'aggravamento della sanzione.
2. L’Affiliato o il Tesserato che, dopo essere stato condannato per un’infrazione, ne commette un’altra, può essere sottoposto ad un aumento fino ad un terzo della sanzione da infliggere per la nuova infrazione.
3. La sanzione può essere aumentata fino alla metà:
 - a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
 - c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l’esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena.
4. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l’aumento della sanzione può essere sino alla metà.
5. Se il recidivo commette un’altra infrazione l’aumento della pena nel caso previsto dal primo comma può essere sino alla metà e nei casi previsti dal secondo comma può essere sino a due terzi.
6. In nessun caso l’aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
7. Rientra nel potere discrezionale dell’Organo Giudicante irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti della sanzione previsti per la recidiva.
8. La contestazione della recidiva è obbligatoria.
9. La recidiva non si applica nel caso di condanna per la quale sia intervenuta la riabilitazione.

Art. 72 - Provvedimenti a carico degli Affiliati

1. A carico degli Affiliati possono essere adottati i seguenti provvedimenti:
 - a) deplorazione con nota scritta;
 - b) sanzione pecuniaria da mille a diecimila euro;
 - c) sospensione da un mese a dodici mesi;
 - d) revoca dell’affiliazione.

Art. 73 - Provvedimenti a carico dei Tesserati

1. A carico dei Tesserati possono essere adottati i seguenti provvedimenti:
 - a) ammonizione verbale
 - b) deplorazione con nota scritta;
 - c) sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a cinquemila euro;
 - d) sospensione da un mese a ventiquattro mesi;
 - e) radiazione.

Art. 74 - Provvedimenti a carico dei Dirigenti Federali

1. Oltre a quanto previsto all'art. 40, a carico dei Dirigenti Federali nazionali e periferici, per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni, possono essere adottati i seguenti provvedimenti accessori:
 - a) sospensione temporanea dalla carica di Dirigente Federale **sino** da un mese a dodici mesi;
 - b) interdizione perpetua a ricoprire cariche federali.

Art. 75 - Provvedimenti a carico degli Ufficiali di Regata

1. Oltre a quanto previsto all'art. 40, a carico degli Ufficiali di Regata, per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni, possono essere adottati i seguenti provvedimenti accessori:
 - a) sospensione temporanea dall'attività di Ufficiale di Regata da un mese a ventiquattro mesi;
 - b) radiazione dall'Albo di appartenenza.

Art. 76 - Provvedimenti a carico dei Tecnici

1. Oltre a quanto previsto all'art. 40, a carico dei Tecnici, per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni, possono essere adottati i seguenti provvedimenti accessori:
 - a) sospensione temporanea dall'attività di Tecnico da un mese a ventiquattro mesi;
 - b) radiazione dall'Albo di appartenenza.

Art. 77 - Tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi

1. La sospensione di cui all'art. 11, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI deve essere disposta dal Tribunale Federale. Il ricorso avverso detta sospensione deve essere proposto alla Corte Federale d'Appello entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della sospensione, inviando copia del ricorso al Tribunale Federale.
2. La sospensione di cui al richiamato art. 11, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI si applica con riferimento alle sentenze o alle altre misure di cui alla citata disposizione emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012.
3. E' fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti richiamati dall'art. 11, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI che ricoprono cariche negli organismi della Federazione o negli organi rappresentativi degli Affiliati, di comunicare tempestivamente alla Federazione la sopravvenienza di tali situazioni, nonché di fornire alla stessa ogni informazione e integrazione richiesta.

L'inosservanza di detto obbligo costituisce violazione del presente Regolamento.

TITOLO VI - ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI

Art. 78 - Amnistia

1. L'amnistia è un provvedimento di clemenza generale, di competenza del Consiglio Federale; estingue l'infrazione e, se vi è stata irrogazione di sanzione, ne fa cessare l'esecuzione. Fa cessare anche le sanzioni accessorie.
2. Nel concorso di più infrazioni l'amnistia si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.
3. La concessione dell'amnistia può essere sottoposta a condizioni ed obblighi.
4. L'amnistia non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento non disponga altrimenti.
5. L'estinzione delle infrazioni per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.

Art. 79 - Indulto

1. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale, di competenza del Consiglio Federale; condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente irrogata. Restano fermi i provvedimenti accessori, salvo espressa previsione contraria del provvedimento d'indulto.
2. Nel concorso di più infrazioni l'indulto si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.
3. La concessione dell'indulto può essere sottoposta a condizioni ed obblighi.
4. L'indulto non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento non disponga altrimenti.
5. L'estinzione dell'infrazione è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo non stabilisca una diversa data.

Art. 80 - Grazia

1. La grazia è un provvedimento di clemenza ad personam; condona in tutto o in parte la sanzione erogata o la commuta in altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente. Deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione erogata.
2. La domanda di grazia, motivata e inviata per raccomandata A.R., deve essere indirizzata al Presidente Federale, che può concederla, sentito il Consiglio Federale, per motivi particolari.
3. In caso di radiazione la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi cinque anni dalla data del provvedimento definitivo.

Art. 81 - Non applicazione dei provvedimenti di clemenza.

1. I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 82 - Riabilitazione

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna.
2. E' emesso dalla Corte Federale di Appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo Organo, in presenza delle seguenti condizioni:
 - che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la sanzione principale sia stata eseguita o si sia estinta;
 - che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.
3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente.
4. La Corte Federale di Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.
5. La Corte si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la competente Segreteria federale che provvede alla trascrizione nel Casellario Federale, nonché, nel termine di sette giorni, a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata A.R.
6. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
7. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per doping. Decide sulla revoca la Corte Federale di Appello su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dall'Organo Giudicante che commina la nuova condanna.

Art. 83 - Effetti permanenti della sanzione

1. I provvedimenti di amnistia non producono effetti per quanto attiene ai requisiti di eleggibilità stabiliti dallo Statuto federale.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 84 - Rimborsi spese

1. Gli Affiliati e i Tesserati hanno diritto al rimborso delle spese di trasferta incontrate per comparire innanzi agli Organi di Giustizia, qualora non sia stata comminata nei loro confronti sanzione disciplinaria. Il diritto al rimborso si matura al passaggio in giudicato della decisione di assoluzione.

Art. 85 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

FEDERAZIONE ITALIANA VELA

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

SOMMARIO

Art. 1 - Principi informativi della Giustizia Federale	1
Art. 2 - Responsabilità dei Tesserati e degli Affiliati	2
Art. 3 - Obbligo di segnalazione e collaborazione	2
Art. 4 - Organi di Giustizia	3
Art. 5 - Divieto di scommesse	3
Art. 6 - Punibilità	3
Art. 7 - Commissione federale di garanzia	3
Art. 8 - Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia	4
Art. 9 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia	4
Art. 10 - Ufficio del gratuito patrocinio	5
Art. 11 - Poteri degli organi di giustizia	5
Art. 12 - Condanna alle spese per lite temeraria	5
Art. 13 - Comunicazioni	6
Art. 14 - Segreteria degli organi di giustizia presso la Federazione	6
Art. 15 - Esecutività dei provvedimenti	7
Art. 16 - Ricusazione e astensione di componente di Organo di Giustizia	7
Art. 17 - Istituzione	8
Art. 18 - Competenza dei Giudici sportivi	8
Art. 19 - Articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale	8
Art. 20 - Nomina del Giudice sportivo nazionale	8
Art. 21 - Nomina nella Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello e composizione della stessa	9
Art. 22 - Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale	9
Art. 23 - Istanza degli interessati	10
Art. 24 - Fissazione della data di decisione	10
Art. 25 - Disciplina del contraddittorio con gli interessati	10
Art. 26 - Pronuncia del Giudice sportivo nazionale	10
Art. 27 - Giudizio innanzi alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello	10
Art. 28 - Istituzione	11
Art. 29 - Competenza dei Giudici federali	11
Art. 30 - Nomina dei Giudici federali e composizione degli stessi	12
Art. 31 - Avvio del procedimento	12
Art. 32 - Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento	13
Art. 33 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento	13
Art. 34 - Ricorso della parte interessata	13
Art. 35 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni	14
Art. 36 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso	14
Art. 37 - Misure cautelari	15
Art. 38 - Intervento del terzo	16
Art. 39 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale federale	16
Art. 40 - Assunzione delle prove	16
Art. 41 - Giudizio innanzi alla Corte federale di appello	17
Art. 42 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi	

Art. 43 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari	19
Art. 44 - Composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale.....	19
Art. 45 - Nomina e attribuzioni dell'Ufficio del Procuratore federale.....	20
Art. 46 - Attribuzioni del Procuratore federale	21
Art. 47 - Azione del procuratore federale	21
Art. 48 - Prescrizione dell'azione	22
Art. 49 - Astensione	22
Art. 50 - Svolgimento delle indagini.....	22
Art. 51 - Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impenienza incolpazione	
Art. 52 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria	24
Art. 53 - Rapporti con la Procura Antidoping del Coni	24
Art. 54 - Rapporti con la Procura Generale dello Sport	
Art. 55 - Revisione e revocazione	25
Art. 56 - Sistema di Giustizia Sportiva e Collegio di Garanzia dello Sport	25
Art. 57 - Collegio Arbitrale	26
Art. 58 - Gravità dell'illecito.....	28
Art. 59 - Inosservanza del vincolo di giustizia.....	28
Art. 60 - Rifiuto di presentazione personale e di atti	28
Art. 61 - Illecito disciplinare	28
Art. 62 - Illecito sportivo.....	28
Art. 63 - Frode sportiva.....	28
Art. 64 - Tentativo	29
Art. 65 - Doping	29
Art. 66 - Sanzioni	29
Art. 67 - Criteri per la determinazione delle sanzioni	30
Art. 68 - Circostanze aggravanti	30
Art. 69 - Circostanze attenuanti	31
Art. 70 - Valutazione delle circostanze	31
Art. 71 - Recidiva	32
Art. 72 - Provvedimenti a carico degli Affiliati	32
Art. 73 - Provvedimenti a carico dei Tesserati	32
Art. 74 - Provvedimenti a carico dei Dirigenti Federali	33
Art. 75 - Provvedimenti a carico degli Ufficiali di Regata	33
Art. 76 - Provvedimenti a carico dei Tecnici	33
Art. 77 - Tutela dell'onorabilità degli Organismi Sportivi	33
Art. 78 - Amnistia.....	34
Art. 79 - Indulto	34
Art. 80 - Grazia	34
Art. 81 - Non applicazione dei provvedimenti di clemenza.	35
Art. 82 - Riabilitazione.....	35
Art. 83 - Effetti permanenti della sanzione	35
Art. 84 - Rimborsi spese	36
Art. 85 - Entrata in vigore	36